

La responsabilità amministrativa degli enti ex D. Lgs. 231/2001 si estende anche ai reati ambientali

Contenuti

Introduzione

1. I nuovi reati-presupposto in materia ambientale

2. Sanzioni

3. Implementazione dei nuovi modelli ai sensi del Decreto ed analisi del rischio

In data 1 agosto 2011 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 177/2011 il D. Lgs. 7 luglio 2011, n. 121 (“**D.Lgs. 121/2011**”), recante “Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE (collettivamente, “**Direttive**”) che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni”. Il D. Lgs. 121/2011, entrato in vigore il 16 agosto 2011, ha - *inter alia* - esteso l'ambito di applicazione del D. Lgs. 231/2001 e successive modifiche (“**Decreto**”) anche alle ipotesi di reati commessi in violazione delle norme in materia ambientale mediante l'inserimento dell'art. 25-*undecies* nel Decreto.

Con l'entrata in vigore del D. Lgs. 121/2011 si conclude l'*iter* del recepimento in Italia delle Direttive, a cui il Governo era stato delegato con Legge n. 96/2010 “Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee”.

1. I nuovi reati-presupposto in materia ambientale

Il D. Lgs. 121/2011, da un lato, introduce due nuove fattispecie di reato nel codice penale concernenti, rispettivamente, l'“*Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette*” (art. 727-*bis* c.p.) e la “*Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto*” (art. 733-*bis* c.p.) (collettivamente, “**Nuovi Reati**”); dall'altro estende espressamente la responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del Decreto ai Nuovi Reati e ad altri reati in materia ambientale già disciplinati dalla normativa italiana e segnatamente dal D. Lgs. n. 152/2006¹ (“**TUA**”), dalla Legge n. 150/1992², dalla Legge n. 549/1993³ e dal D.Lgs. n. 202/2007⁴.

I reati in materia ambientale introdotti dal D. Lgs. 121/2011 costituiscono dunque nuove fattispecie di reato-presupposto ai sensi del Decreto la cui commissione può integrare la responsabilità amministrativa dell'ente qualora, sussistendo gli altri presupposti previsti dal Decreto, siano stati commessi - nell'interesse o a vantaggio dell'ente stesso - da (i) soggetti che rivestano funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'ente, o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione ed il controllo dell'ente medesimo; ovvero da (ii) soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al precedente punto (i).

¹ Recante “Norme in materia ambientale”

² Recante “Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla L. 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica”.

³ Recante “Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente”.

⁴ Recante “Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni”.

Alla luce del “considerando” n. 15 della direttiva 2008/99/CE che prevede che “ogni qual volta vengano adottati nuovi atti legislativi in materia di ambiente, essi dovrebbero specificare, ove opportuno, che la presente direttiva è di applicazione”, l’elenco dei reati-presupposto in materia ambientale introdotti nel Decreto potrebbe essere oggetto di ulteriori modifiche in dipendenza dell’adozione di nuovi atti legislativi a livello comunitario in materia.

2. Sanzioni

Le sanzioni previste dal Decreto per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono (i) la sanzione pecuniaria, (ii) le sanzioni interdittive, (iii) la confisca e (iv) la pubblicazione della sentenza.

In relazione alle sanzioni pecuniarie ed interdittive, il D. Lgs. 121/2011 prevede, in particolare:

- sanzioni pecuniarie in numero variabile tra 150 e 300 quote, fatti salvi i casi di reati più gravi in cui possono essere applicate sanzioni pecuniarie sino a 800 quote. Il sistema sanzionatorio di cui al Decreto, infatti, stabilisce che le sanzioni pecuniarie vengano applicate per “quote”, in numero non inferiore a 100 e non superiore a 1000. L’importo di ciascuna quota va da un minimo di Euro 258,23 ad un massimo di Euro 1.549,37. Il Giudice, nel commisurare la sanzione pecuniaria applicabile, determina il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado di responsabilità dell’ente nonché dell’attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. Al fine di rendere efficace la sanzione, l’importo della quota, inoltre, è determinato dal Giudice sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell’ente;
- sanzioni interdittive, per un periodo massimo di sei mesi, per alcuni reati particolarmente gravi, quali quelli previsti dai commi 2, 5, secondo periodo, e 11 dell’art. 137 TUA (in materia di scarichi di acque reflue industriali senza autorizzazione); dal comma 3, secondo periodo, dell’art. 256 TUA (in materia di attività di gestione di rifiuti non autorizzata); dai commi 1 e 2 dell’art. 260 TUA (in materia di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti); dagli artt. 8, commi 1 e 2, e 9, comma 2, del D. Lgs. 202/2007 (in materia di inquinamento da navi). Ai sensi del Decreto, infatti, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie, possono trovare applicazione le sanzioni interdittive in presenza di particolari condizioni previste dal Decreto stesso ed in relazione ai reati-presupposto per i quali siano espressamente previste. In generale, le sanzioni interdittive consistono a) nell’interdizione dall’esercizio dell’attività; b) nella sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito; c) nel divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) nell’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi; e) nel divieto di pubblicizzare beni o servizi. Tali sanzioni possono essere applicate congiuntamente ed anche in via cautelare.

Inoltre, il D. Lgs. 121/2011 prevede che, qualora l’ente o l’unità organizzativa vengano stabilmente utilizzati allo scopo unico e prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all’art. 260 TUA (in materia di traffico illecito di rifiuti) e all’art. 8 del D. Lgs. 202/2007 (in materia di inquinamento doloso da navi), potrà essere applicata la sanzione dell’interdizione in via definitiva dall’esercizio dell’attività ai sensi dell’art. 16, comma 3, del Decreto.

Di seguito una tabella riassuntiva delle sanzioni introdotte dal D. Lgs. 121/2011 in relazione alle aree dei reati presupposto in materia ambientale⁵.

AREE DEI REATI-PRESUPPOSTO IN MATERIA AMBIENTALE E RELATIVE SANZIONI

Reati presupposto	Sanzioni
Uccisione, distruzione, cattura, prelievo o possesso di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)	Pecuniaria (fino a 250 quote)
Danneggiamento di <i>habitat</i> (art. 733-bis c.p.)	Pecuniaria (da 150 a 250 quote)
Violazione delle previsioni del TUA in materia di scarichi idrici e, in particolare, di scarichi idrici di acque reflue industriali (art. 137 TUA)	Pecuniaria (da 150 a 300 quote) Interdittiva (non superiore a 6 mesi)
Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 TUA)	Pecuniaria (da 150 a 300 quote) Interdittiva (non superiore a 6 mesi)
Inquinamento / Mancata bonifica dei siti contaminati (art. 257 TUA)	Pecuniaria (da 150 a 250 quote)
Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari in materia di rifiuti (art. 258 TUA)	Pecuniaria (da 150 a 250 quote)
Traffico illecito di rifiuti (art. 259 TUA)	Pecuniaria (da 150 a 250 quote)
Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 TUA)	Pecuniaria (da 300 a 800 quote) Interdittiva (non superiore a 6 mesi)
Violazioni degli obblighi del sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (<i>SISTR</i>) (art. 260-bis TUA) ⁶	Pecuniaria (da 150 a 300 quote)
Violazioni di norme autorizzative per emissioni in atmosfera (art. 279 TUA)	Pecuniaria (fino a 250 quote)
Commercio di animali e specie vegetali protette o detenzione di rettili o mammiferi che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica (L. 150/1992)	Pecuniaria (da 150 a 500 quote)
Sostanze lesive dell'ozono (art. 3 L. 549/1993)	Pecuniaria (da 150 a 250 quote)
Inquinamento da navi (D. Lgs. 202/2007)	Pecuniaria (da 150 a 300 quote) Interdittiva (non superiore a 6 mesi)

⁵ Tra i reati-presupposto di cui al D. Lgs. 121/2011 non sono incluse numerose fattispecie il cui mancato adempimento, ai sensi delle vigenti disposizioni ambientali, è comunque soggetto all'applicazione di sanzioni penali in capo agli autori materiali degli stessi pur non comportando – tuttavia - una sanzione a carico dell'ente ai sensi del Decreto.

⁶ L'art. 260-bis del TUA è stato abrogato dall'art. 6 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 ("Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo") pubblicato nella G.U. n. 188 del 13 agosto 2011. Il D.L. 138/2011 è al vaglio del Parlamento per la sua conversione in legge nei 60 gg. dalla sua pubblicazione. La legge di conversione potrebbe mutare le previsioni del D.L., ivi inclusa l'abrogazione in esame. Qualora mancasse la conversione il D.L. 138/2011 sarà privo di efficacia ab origine.

Il presente documento viene consegnato esclusivamente per fini divulgativi.

Esso non costituisce riferimento alcuno per contratti e/o impegni di qualsiasi natura.

Per ulteriori analisi, approfondimenti e condivisioni sulle nuove disposizioni regolamentari Vi preghiamo di contattare:

Torino

Luca Mastromatteo
Corporate/M&A
lmastromatteo@gop.it
Tel: +39 011 5660277

Milano

Teodora Marocco
Diritto ambientale
tmarocco@gop.it
Tel. +39 02 763741

Roma

Milano

Bologna

Padova

Torino

Abu Dhabi

Bruxelles

Londra

New York

www.gop.it

3. Implementazione dei nuovi modelli ai sensi del Decreto e analisi del rischio

Il Decreto prevede la possibilità che la responsabilità dell'ente sia esclusa nel caso in cui lo stesso provi di (i) aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato, un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire i reati della specie di quelli verificatisi ("Modello") e (ii) aver istituito un organismo interno dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo che vigili sul funzionamento e l'osservanza del Modello e ne curi l'aggiornamento ("OdV"). Con l'entrata in vigore del D. Lgs. 121/2011, gli enti dovranno verificare la possibile incidenza ed applicabilità alla propria realtà aziendale dei nuovi reati-presupposto in materia ambientale introdotti nel Decreto al fine di valutare la possibile adozione di un adeguato Modello ai sensi del Decreto e la relativa nomina dell'OdV, ovvero l'aggiornamento del Modello già adottato in relazione alle nuove fattispecie.

Nel contesto del D. Lgs. 121/2011, spunti interessanti ai fini dell'individuazione delle aree sensibili a rischio relativamente ai reati-presupposto in materia ambientale, potrebbero essere forniti dall'analisi di elementi quali: (i) il contesto territoriale nel quale è inserito l'ente; (ii) gli aspetti autorizzativi e prescrittivi relativi all'emissione, immissione o scarico di sostanze, specie se inquinanti, o radiazioni ionizzanti nell'ambiente, eventuali limiti di concentrazione delle sostanze, specie se inquinanti, introdotte nell'ambiente ed obblighi di monitoraggio e comunicazione; (iii) la gestione dei rifiuti e di eventuali fenomeni di potenziale inquinamento, anche storico, di suolo, sottosuolo o acque, incluse quelle sotterranee; (iv) la presenza e/o movimentazione di sostanze pericolose e leggi applicabili che possano incidere sulla gestione delle stesse; (v) l'utilizzo o produzione di sostanze/scarti radioattivi e pericolosi; (vi) l'eventuale utilizzo di sostanze lesive per l'ozono; e (vii) le eventuali attività di commercio di animali e specie vegetali protette o detenzione di rettili o mammiferi che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica.